



103. PROCESSO VERBALE DI UDIENZA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA.....

Il giorno.../.../..., innanzi al G.D. dott....., sono presenti....., rappresentato e difeso dall'Avv....., del foro di....., come da procura in calce al (o a margine del) ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., nonché....., rappresentato e difeso dall'Avv....., del foro di....., come da procura a margine della (o in calce alla) memoria difensiva, depositando la quale unitamente al proprio fascicolo di parte si costituisce nel presente procedimento, opponendosi alla richiesta avanzata ex art. 700 cod. proc. civ. dal ricorrente ed eccependo preliminarmente.....

L'Avv....., difensore di parte ricorrente, si riporta al ricorso introduttivo di cui chiede l'integrale accoglimento.

Sono presenti le parti personalmente, che vengono interrogate liberamente sentite dal giudice designato.

Il ricorrente dichiara..... (1).

Parte resistente dichiara....., sostenendo che..... (1).

Il G.I.,
si riserva (2).

(*oppure*)

ritenuta la sussistenza dei presupposti.....,

P.Q.M.
CONFERMA

il provvedimento concesso con decreto *inaudita altera parte* del.....;

(*oppure*)

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, nel caso di specie, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* giacché, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.....;

ravvisata, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento non sono in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio a causa degli effetti particolarmente dannosi che potrebbero conseguire in attesa della pronuncia di merito e.....

Demanda alla definizione del giudizio di merito (*oppure*) del già incardinato giudizio di merito (nel caso in cui il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.

sia stato presentato in corso di causa) la regolamentazione delle spese processuali.

(oppure)

pur dando atto che la novella nulla ha disposto sul punto, ritiene questo giudice come non sia revocabile in dubbio il fatto che, essendo il presente provvedimento astrattamente idoneo a definire il giudizio ove una delle parti non inizi l'oramai solo eventuale fase di merito, alla stregua dei principi generali debba pronunciarsi anche sulle spese di lite **(3)** che, liquidate come da dispositivo, vanno poste, in aderenza al precetto posto dall'art. 91 cod. proc. civ., a carico della parte soccombente..... e a favore della vittoriosa parte.....

P.Q.M.
ACCOGLIE

il ricorso proposto da..... e per l'effetto

ORDINA

a..... *(oppure)* alla società....., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* la..... *(oppure)* di..... e

(N. B.: Il giudice non deve più fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito giacché, a seguito della riforma del 2005 – che ha conferito carattere ultrattivo ai provvedimenti emessi ex art. 700 cod. proc. civ. –, il ricorrente ha semplicemente la facoltà, e non l'onere, di incardinare il giudizio di merito)
(4),

(oppure)
RINVIA

la causa all'udienza del.../.../... *(nel caso in cui il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. sia stato proposto contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito)* per....., demandando alla sua definizione la regolamentazione delle spese processuali.

(oppure)

condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro....., di cui euro..... per spese, euro..... per diritti ed euro..... per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. secondo legge.

(oppure)

ritenuta la propria competenza;
rilevato, quanto al *fumus boni juris*, che.....;

rilevato, quanto al *periculum in mora*, che.....,
ritenuto, quindi, che non appare concedibile la misura cautelare richiesta,

RIGETTA (5)

il ricorso proposto da..... nei confronti di..... (*oppure*) della società.....,
in persona del legale rappresentate *pro-tempore* e compensa (6) integralmente le
spese della presente procedura tra le parti (*oppure*) condanna il ricorrente al pa-
gamento in favore di parte resistente delle spese di lite del presente procedimento
che si liquidano in complessivi euro....., di cui euro..... per spese, euro.....
per diritti ed euro..... per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. secondo legge.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

.....

.....

ANNOTAZIONI

- (1) Le parti interrogate liberamente (art. 117 cod. proc. civ.) devono sottoscrivere il verbale di udienza nel quale sono raccolte le loro dichiarazioni. Lo stesso vale per gli informatori dei quali sia stata eventualmente disposta l'audizione nel corso della procedura d'urgenza.
- (2) Il giudice si può anche riservare la decisione ed emettere successivamente il provvedimento; in tal caso andrà comunicato alle parti a cura della cancelleria.
- (3) Il legislatore della riforma del 2005 non aveva disposto nulla in ordine alle spese di procedura in caso di accoglimento del ricorso: l'art. 669-*septies*, secondo comma, cod. proc. civ. prevedendo che "*Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare*", ha fatto ritenere alla dottrina più attenta come il legislatore avesse recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la liquidazione delle spese avviene nello stesso provvedimento conclusivo del procedimento sommario cautelare, in modo tale da evitare alla parte vittoriosa l'onere di instaurare un autonomo giudizio di cognizione per conseguire la rifusione delle medesime. Un'interpretazione estensiva del principio appena esposto consentiva di colmare la lacuna legislativa in punto di liquidazione delle spese della fase cautelare in presenza dei provvedimenti di accoglimento aventi carattere anticipatorio, stante la loro idoneità a concludere il procedimento sommario cautelare, evitando così di dover instaurare un giudizio di merito (per le sole spese) e di vanificare la finalità del legislatore della riforma. Né, aveva osservato la me-

desima dottrina, poteva farsi ricorso, per supplire a tale carenza legislativa, al disposto di cui all'art. 23 del d. Lgs. n. 5 del 2003, laddove impone al giudice della cautela di provvedere sulle spese in caso di accoglimento di un provvedimento avente natura anticipatoria; la specialità di tale rito esclude di poter estendere alla previsione di portata generale attuata con la riforma del processo civile (soluzione, questa, che si sarebbe potuta ammettere nell'ipotesi contraria). Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 detta lacuna è stata colmata: dopo il sesto comma dell'art. 669-*octies* cod. proc. civ. è previsto che il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

- (4) A seguito delle modifiche apportate dalle riforme del 2005 e del 2009, l'art. 669-*octies* cod. proc. civ. prevede: *“L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”*. Secondo la più giurisprudenza di merito (Tribunale Ivrea, 28 giugno 2006, ord. Giudice del lavoro dott. G. Morlini), a

seguito della riforma del procedimento cautelare, ferma restando la non necessaria prosecuzione nel merito per i provvedimenti di cui all'art. 700 cod. proc. civ., di nuova opera e di danno temuto, dallo stesso tenore letterale dell'art. 669-*octies* cod. proc. civ., in parte differente dalla speculare previsione contenuta nell'art. 23 d. Lgs. n. 5 del 2003 per il rito societario (che riferisce l'attenuazione della strumentalità "*ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito*", senza richiamare specificamente gli artt. 688 e 700 cod. proc. civ.), si desume che, solo negli altri casi, cioè nei sequestri e nei procedimenti cautelari previsti da leggi speciali, il giudice della cautela deve procedere alla qualificazione del provvedimento come anticipatorio o conservativo.

- (5) L'art. 669-*septies* cod. proc. civ., rubricato "*provvedimento negativo*", recita nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, "*L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva*". Viene meno, quindi, la previsione della opponibilità ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ. in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
- (6) L'art. 92 cod. proc. civ., rubricato "*Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese*", dopo la modifica apportata dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modifiche, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, oltre a continuare a prevedere che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ., essa ha causato all'altra parte, al secondo comma, dispone che, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Detta disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Il testo precedente era stato sostituito dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Successivamente il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n.

69. Il testo dopo la riforma del 2009 recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti», mentre quello della riforma del 2005 era: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».



104. PROCESSO VERBALE DI UDIENZA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. CON ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA.....

Il giorno.../.../..., innanzi al G.D. dott....., sono presenti....., rappresentato e difeso dall'Avv....., come da procura in calce al (o a margine del) ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., nonché....., rappresentato e difeso dall'Avv....., come da procura a margine della (o in calce alla) memoria difensiva, depositando la quale unitamente al proprio fascicolo di parte si costituisce nel presente procedimento, opponendosi alla richiesta avanzata dal ricorrente ex art. 700 cod. proc. civ., eccependo preliminarmente che.....

L'Avv....., difensore del ricorrente, si riporta al ricorso introduttivo di cui chiede l'integrale accoglimento.

Sono presenti le parti personalmente, che vengono interrogate liberamente sentite dal giudice.

Il ricorrente dichiara: «.....», sostenendo, in particolare, che.....

Parte resistente dichiara, invece: «.....», precisando che..... **(1)**.

Il G.I.,

si riserva **(2)**.

(oppure)

ritenuta l'ammissibilità e rilevanza della prova..... chiesta da.....,

AMMETTE

la prova per..... nei limiti di cui in parte motiva e

FISSA

l'udienza del per l'espletamento del mezzo istruttorio ammesso.

(oppure)

Il G.I.

AMMETTE

il mezzo istruttorio **(3)**, e ne dispone la assunzione immediata.

Viene introdotto l'informatore il quale dichiara: «Sono....., nato a..... il....., residente in....., alla via..... di professione....., parente *(oppure)* affine *(oppure)* indifferente».

Sul capitolo I (*oppure*) sub a) del ricorso introduttivo (*oppure*) della memoria difensiva, dichiara: «Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto.....».

Parte....., in base alle esaustive dichiarazioni rese dagli informatori che hanno..... quanto esposto negli atti introduttivi, chiede che il giudice adotti un provvedimento di.....

Parte....., si oppone, evidenziando come.....

Il G.I.,

si riserva (2).

(*oppure*)

ritenuta la sussistenza dei presupposti.....,

P.Q.M.

CONFERMA

il provvedimento concesso con decreto *inaudita altera parte* del.....;

(*oppure*)

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, nel caso di specie, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* giacché, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.....;

ravvisata, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento non sono in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio a causa degli effetti particolarmente dannosi che potrebbero conseguire in attesa della pronuncia di merito e.....

DEMANDA

alla definizione del giudizio di merito (*oppure*) del già incardinato giudizio di merito (nel caso in cui il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. sia stato presentato in corso di causa) la regolamentazione delle spese processuali.

(*oppure*)

le spese di lite (4), liquidate come da dispositivo, vanno poste, in aderenza al precetto posto dall'art. 91 cod. proc. civ., a carico della soccombente parte..... ed a favore della vittoriosa parte.....

P.Q.M.

ACCOGLIE

il ricorso proposto da..... e per l'effetto

ORDINA

a..... (*oppure*) alla società....., in persona del legale rappresentante pro-tempore la..... (*oppure*) di..... e

(N. B.: *il giudice non deve più fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito giacché, a seguito della riforma del 2005 – che ha conferito carattere ultrattivo ai provvedimenti emessi ex art. 700 cod. proc. civ. –, il ricorrente ha semplicemente la facoltà, e non l'onere, di incardinare il giudizio di merito*) **(5)**,

(*oppure*)

RINVIA

la causa all'udienza del.../.../... (nel caso in cui il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. sia stato proposto contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito) per....., demandando alla sua definizione la regolamentazione delle spese processuali.

(*oppure*)

condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro....., di cui euro..... per spese, euro..... per diritti ed euro..... per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. secondo legge.

(*oppure*)

ritenuta la propria competenza;

rilevato, quanto al *fumus boni juris*, che.....;

rilevato, quanto al *periculum in mora*, che.....,

che pertanto non appare concedibile la misura cautelare richiesta,

RIGETTA (6)

il ricorso proposto da..... nei confronti di..... (*oppure*) della società....., in persona del legale rappresentate *pro-tempore* e compensa **(7)** integralmente le spese della presente procedura tra le parti (*oppure*) condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro....., di cui euro..... per spese, euro..... per diritti ed euro..... per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. secondo legge.

IL CANCELLIERE

.....

IL GIUDICE

.....

ANNOTAZIONI

- (1) Le parti interrogate liberamente (art. 117 cod. proc. civ.) devono sottoscrivere il verbale di udienza nel quale sono raccolte le loro dichiarazioni. Lo stesso

vale per gli informatori dei quali sia stata eventualmente disposta l'audizione nel corso della procedura d'urgenza.

- (2) Il giudice si può anche riservare la decisione ed emettere successivamente il provvedimento; in tal caso andrà comunicato alle parti a cura della cancelleria.
- (3) Gli informatori possono essere indicati dalle parti, ma anche dal giudice, il quale però, limiterà l'audizione solo di quei soggetti che ritenga, sulla base degli elementi già acquisiti nel procedimento, in grado di fornire elementi utili per la decisione. L'assunzione, come esposto in tema di prova deformalizzata, avviene senza il rispetto delle norme sulla prova testimoniale, compresa la lettura della formula di impegno, tuttavia nel rispetto del contraddittorio tra le parti, alle quali deve essere consentito di formulare domande o richieste di chiarimenti, previa valutazione di ammissibilità da parte del giudice. Le sommarie informazioni fornite informalmente dai testi non sotto il vincolo del giuramento, pur non costituendo prova testimoniale in senso tecnico e proprio, sono idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice in sede di decisione del merito.
- (4) Il legislatore della riforma del 2005 non aveva disposto nulla in ordine alle spese di procedura in caso di accoglimento del ricorso: l'art. 669-*septies*, secondo comma, cod. proc. civ. prevedendo che *“Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare”*, ha fatto ritenere alla dottrina più attenta come il legislatore avesse recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la liquidazione delle spese avviene nello stesso provvedimento conclusivo del procedimento sommario cautelare, in modo tale da evitare alla parte vittoriosa l'onere di instaurare un autonomo giudizio di cognizione per conseguire la rifusione delle medesime. Un'interpretazione estensiva del principio appena esposto consentiva di colmare la lacuna legislativa in punto di liquidazione delle spese della fase cautelare in presenza dei provvedimenti di accoglimento aventi carattere anticipatorio, stante la loro idoneità a concludere il procedimento sommario cautelare, evitando così di dover instaurare un giudizio di merito (per le sole spese) e di vanificare la finalità del legislatore della riforma. Né, aveva osservato la medesima dottrina, poteva farsi ricorso, per supplire a tale carenza legislativa, al disposto di cui all'art. 23 del d. Lgs. n. 5 del 2003, laddove impone al giudice della cautela di provvedere sulle spese in caso di accoglimento di un provvedimento avente natura anticipatoria; la specialità di tale rito esclude di poter estendere alla previsione di portata generale attuata con la riforma del processo civile (soluzione, questa, che si sarebbe potuta ammettere nell'ipotesi contraria). Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 detta lacuna è stata colmata: dopo il sesto comma dell'art. 669-*octies* cod. proc. civ. è previsto che il giudice, quando emette uno dei

provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

- (5) A seguito delle modifiche apportate dalle riforme del 2005 e del 2009, l'art. 669-*octies* cod. proc. civ. prevede: “*L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo*”. Secondo la più giurisprudenza di merito (Tribunale Ivrea, 28 giugno 2006, ord. Giudice del lavoro dott. G. Morlini), a seguito della riforma del procedimento cautelare, ferma restando la non necessaria prosecuzione nel merito per i provvedimenti di cui all’art. 700 cod. proc. civ., di nuova opera e di danno temuto, dallo stesso tenore letterale dell’art. 669-*octies* cod. proc. civ., in parte differente dalla speculare previsione contenuta nell’art. 23 d. Lgs. n. 5 del 2003 per il rito societario (che riferisce l’attenuazione della strumentalità “ai provvedimenti d’urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito”, senza richiamare specificamente gli artt. 688 e 700 cod. proc. civ.), si desume che, solo negli altri casi, cioè nei sequestri e nei procedimenti cau-

telari previsti da leggi speciali, il giudice della cautela deve procedere alla qualificazione del provvedimento come anticipatorio o conservativo.

- (6) L'art. 669-*septies* cod. proc. civ., rubricato "*provvedimento negativo*", recita nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dalla legge di riforma del 2009, "*L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva*". Viene meno, quindi, la previsione della opponibilità ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ. in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
- (7) L'art. 92 cod. proc. civ., rubricato "*Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese*", dopo la modifica apportata dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modifiche, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, oltre a continuare a prevedere che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ., essa ha causato all'altra parte, al secondo comma, dispone che, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Detta disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Il testo precedente era stato sostituito dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Successivamente il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo dopo la riforma del 2009 recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti», mentre quello della riforma del 2005 era: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».